

ALLEGATO G
ALL'ATTO AGGIUNTIVO N. 2 ALLA CONVENZIONE UNICA

REQUISITI DI SOLIDITA' PATRIMONIALE
(ex art. 3.2, lett. s), della Convenzione Unica)

(versione 11 maggio 2015)

I. REQUISITI DI SOLIDITA' PATRIMONIALE

Il Concessionario, ai sensi dell'articolo 3.2, lett. s) della Convenzione Unica è tenuto a mantenere i seguenti requisiti di solidità patrimoniale.

Il Concessionario è tenuto, al termine di ciascun esercizio, a dimostrare il rispetto del seguente rapporto di solidità patrimoniale calcolato sulla base dei dati consuntivi risultanti dall'ultimo bilancio approvato:

$$\frac{FCO}{SD} > 1,2$$

dove:

FCO = flusso di cassa operativo disponibile per il servizio del debito

SD = servizio del debito

Il flusso di cassa operativo disponibile per il servizio del debito (*FCO*) di ciascun esercizio è calcolato sulla base dei dati consuntivi dell'ultimo bilancio approvato ed è dato dalla somma algebrica delle seguenti poste di bilancio:

(+)	Utile dell'esercizio
(+)	Imposte sul reddito dell'esercizio
(-)	Imposte sul reddito corrisposte
(+)	Oneri finanziari al netto dei proventi
(+)	Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni
(+)	Accantonamenti per rischi
(+)	Altri accantonamenti
(+)	Rettifiche di valore delle attività finanziarie
(+/-)	Variazione capitale circolante netto
(-)	Dividendi deliberati
(=)	Flusso di cassa operativo (<i>FCO</i>)

Il servizio del debito è pari alla rata annua costante, comprensiva della quota interessi e della quota capitale, necessaria al rimborso entro la scadenza della concessione del debito finanziario netto di fine esercizio risultante dall'ultimo bilancio approvato, assumendo un tasso di interesse di mercato. Il valore del servizio del debito (SD) è il risultato della risoluzione della seguente equazione:

$$\sum_{t=1}^s \left(\frac{SD}{(1+i)^t} \right) = DN$$

dove:

s = anni di durata residua della concessione

i = tasso di interesse di mercato pari alla media del tasso Euribor a 12 mesi rilevato nell'ultimo mese dell'esercizio di riferimento, maggiorato di un margine del 1%

DN = debito finanziario netto di fine esercizio risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Il debito finanziario netto (DN) è dato dalla somma algebrica delle seguenti attività e passività finanziarie dello stato patrimoniale di bilancio:

(+)	Passività finanziarie correnti
(+)	Passività finanziarie non correnti
(-)	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
(-)	Altre attività finanziarie correnti
(-)	Altre attività finanziarie non correnti
(=)	Debito finanziario netto

In applicazione a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 39/07 del 15 Giugno 2007, nonché dalla Delibera CIPE n. 30/2013, al fine di assicurare gradualità all'evoluzione tariffaria, è prevista l'inclusione o la deduzione di poste figurative nei costi ammessi: il saldo delle poste figurative risultante a fine periodo nel Piano economico-finanziario allegato alla Convenzione viene portato a incremento/decremento del Debito finanziario netto (DN).

Il debito finanziario netto (DN) di ciascun anno è decurtato dell'eventuale valore di subentro, espresso dalla quota non ammortizzata a fine concessione dell'ammontare cumulato degli investimenti previsti dall'atto convenzionale realizzati fino a tale anno, attualizzato all'anno di calcolo secondo il tasso di interesse di mercato pari, come sopra esposto, alla media del tasso Euribor a 12 mesi rilevato nell'ultimo mese dell'esercizio di riferimento, maggiorato di un margine del 1,00%.

Il debito finanziario netto (DN) è inoltre maggiorato dell'importo delle garanzie reali (pegni e ipoteche) e/o personali (fidejussioni) e dei finanziamenti concessi dal Concessionario a società in via diretta o indiretta controllate o partecipate operanti nel settore delle infrastrutture.

Nel caso in cui il Concessionario disponga tra le proprie fonti di finanziamento di finanziamenti infruttiferi (o a tasso agevolato), il valore del debito finanziario netto di fine esercizio di cui sopra

è rettificato della differenza tra il valore nominale del debito infruttifero e il valore attuale netto dello stesso calcolato al medesimo tasso di mercato di cui sopra.

II. MECCANISMO DI CONTROLLO E VERIFICA

Il Concessionario è tenuto annualmente a comunicare al Concedente, entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, il calcolo del rapporto di cui sopra attestando il rispetto del vincolo di solidità patrimoniale richiesto pari a 1,2.

Il Concessionario provvede congiuntamente a trasmettere al Concedente le informazioni necessarie ai fini della verifica del corretto computo del rapporto, allegando altresì dichiarazione, da parte della società incaricata della revisione contabile del bilancio, di asseverazione della correttezza del computo fornito.

Qualora dal computo del debito finanziario netto, come sopra calcolato sulla base del bilancio di esercizio approvato, risulti una posizione finanziaria netta creditoria, il rispetto del requisito patrimoniale si intende assolto, fermo restando che il Concessionario è tenuto a trasmettere al Concedente, nei medesimi tempi di cui al precedente paragrafo, le informazioni necessarie ai fini della verifica del corretto computo della posizione finanziaria creditoria e della relativa asseverazione da parte della società incaricata della revisione contabile del bilancio.

Qualora dal bilancio di esercizio approvato il rapporto di cui sopra risulti inferiore al livello minimo richiesto pari a 1,2, il Concedente provvede ai sensi dell'art. 10 della Convenzione alla comunicazione al Concessionario del grave inadempimento fissando un congruo termine, comunque non inferiore a 3 mesi, entro il quale il Concessionario dovrà provvedere a riequilibrare il rapporto al livello minimo richiesto mediante aumenti di capitale sottoscritti e versati da parte degli azionisti o strumenti assimilabili ovvero altri strumenti od operazioni idonee volte alla riduzione dell'esposizione debitoria.

Nel caso in cui, decorsi 3 mesi dal termine assegnato, il Concessionario non abbia posto rimedio all'inadempimento, il Concedente può attivare la procedura di decadenza.

Il riequilibrio dell'indice può avvenire tramite aumenti di capitale (o forme equivalenti, quali ad esempio versamenti in conto aumenti di capitale) che sono da conteggiarsi a incremento del *"Flusso di cassa operativo disponibile per il servizio del debito"*.

In considerazione del rilevante piano degli investimenti, l'applicazione dell'indice di solidità patrimoniale è sospeso per un periodo di 5 anni dall'entrata in esercizio dell'infrastruttura, per consentire il raggiungimento della piena operatività e il regime di volumi di traffico previsti.

Inoltre sono da applicarsi i requisiti di solidità patrimoniale presenti nel Piano economico-finanziario allegato alla Convenzione, quale rapporto tra patrimonio netto e debiti finanziari.